

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia n. 17 de Palma de Mallorca (Spagna) il 20 aprile 2022 — ZR, PI / Banco Santander, SA

(Causa C-265/22)

(2022/C 326/06)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia n. 17 de Palma de Mallorca

Parti

Attori: ZR, PI

Convenuta: Banco Santander, SA

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, tenendo conto che nell'elaborazione dell'indice d'interesse variabile «tasso medio dei mutui ipotecari di durata superiore a tre anni della totalità degli istituti» si includono le commissioni e i differenziali applicati, che restano integrati nel tasso d'interesse, risultando più onerosi per il consumatore rispetto agli altri tassi annui effettivi globali di mercato, e tenendo conto del fatto che la circolare 5/1994 della Banca di Spagna — che costituisce il criterio normativo dell'ente di regolamentazione — stabilisce che tali differenziali debbano essere necessariamente negativi, elemento che è stato omesso e non rispettato dagli istituti finanziari in modo generalizzato, la totale disapplicazione del criterio normativo fissato dall'organismo di regolamentazione sia in contrasto con gli articoli 5 e 7 della direttiva 2005/29/CE ⁽¹⁾.
- 2) Se, qualora si accerti che la disapplicazione del suddetto criterio normativo è contraria agli articoli 5 e 7 della direttiva 29/2005/CE, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia nella causa C-689/20 ⁽²⁾, tale pratica sleale costituisca un indizio al momento di valutare e accertare il carattere abusivo della clausola e sia contraria agli articoli 3 e 4 della direttiva 93/13 ⁽³⁾.
- 3) Se, tenuto conto che la circolare 5/1994 della Banca di Spagna, specifica del settore finanziario ma non nota al pubblico in generale, non è stata tenuta in considerazione alcuna e si dichiara che tale circostanza è contraria all'articolo 7 della direttiva 2005/29/CE, ciò costituisca un indizio al momento di valutare il carattere abusivo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, che occorre applicare in sede di controllo di trasparenza su detto indice, composto da «indice di riferimento e differenziale».
- 4) Se gli articoli 3, paragrafo 1, 4 e 5 della direttiva 93/13/CEE ostino a una giurisprudenza nazionale, secondo la quale la della specifica disciplina dell'IRPH costituisce una pratica abusiva per non applicare un differenziale negativo nonostante l'obbligo imposto nel preambolo della circolare della Banca di Spagna, giacché [l'IRPH] è il meno vantaggioso rispetto a tutti i tassi annui effettivi globali esistenti, e laddove l'IRPH è stato commercializzato come un prodotto altrettanto vantaggioso dell'Euribor senza rispettare la necessità di aggiungergli un differenziale negativo e, di conseguenza, sarebbe possibile la cessazione di a tali contratti in quanto se ne considerano nulle le clausole che prevedono l'applicazione del citato tasso, e gli istituti di credito si asterrebbero in futuro dall'impiegarle, poiché commercializzare il servizio in parola presso consumatori vulnerabili può incidere sul loro comportamento economico, e si [potrebbe] dichiararlo non inserito nei contratti commerciali in quanto sleali per averlo integrato nel costo dell'interesse, in contrasto con la direttiva 2005/29/CE.
- 5) Se l'articolo 6, paragrafo 1, della 93/13/CEE osti al fatto che non si esegua un controllo sull'inserimento e il carattere abusivo a fronte di un differenziale imposto in modo occulto, tenendo conto che, nell'offerta da parte di un istituto bancario, il differenziale deve essere negativo e che il consumatore, durante la fase dell'informazione precontrattuale, non ha potuto conoscere il comportamento economico dell'interesse applicato al proprio mutuo, ostando a ciò la direttiva 2005/29/CE.

⁽¹⁾ Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») — GU 2005, L 149, pag. 22.

⁽²⁾ ECLI:EU:C:2021:791

⁽³⁾ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — GU 1993, L 95, pag. 29.